

Bellinzona
14 ottobre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Bertil Cottier
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto Segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 6 ottobre 2014 dal signor

A.;

contro la decisione 18 settembre 2014 del

Municipio del Comune di B.;

viste le risultanze istruttorie, la risposta 28 ottobre 2014 del Municipio del Comune di B. e le osservazioni 22 ottobre 2014 della Commissione di mediazione indipendente, Bellinzona;

preso atto della replica 15 gennaio 2015 del ricorrente e della duplica 4 febbraio 2015 del Municipio del Comune di B.;

premesso che la C, amministratrice dello stabile sito al mappale n. X RFD di B non ha formulato alcuna osservazione al gravame citato in ingresso;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

considerato

in fatto e in diritto

che, a seguito di un iter procedurale che non occorre riassumere nella presente decisione, in data 4 agosto 2014, il signor A., ha inoltrato al Municipio del Comune di B. (di seguito: il Municipio), tramite formulario ufficiale, una domanda di accesso a documenti ufficiali fondata sulla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT);

che la predetta domanda concerneva la richiesta di visionare presso gli uffici comunali (cfr. formulario ufficiale cifra 4.) *“l'incarto (tutti i documenti relativi alla domanda di costruzione e all'autorizzazione rilasciata) relativo alla notifica in sanatoria, non pubblicata, per opere di recinzione sul fondo n. X RFD di B.”* (cfr. formulario ufficiale cifra 3.) sul quale è sito un immobile costituito in PPP;

che con decisione 18 settembre 2014 il Municipio ha risolto di non concedere al signor A. la consultazione della documentazione richiesta, motivando il diniego con un richiamo all'art. 12 cpv. 3 LE, norma che concede al Municipio la facoltà di prescindere dalla pubblicazione e dall'avviso dei vicini di una notifica di costruzione a posteriori quando è escluso il coinvolgimento di interessi pubblici e privati particolari;

che avverso la predetta decisione insorge il signor A. con il ricorso citato in ingresso rilevando come l'autorità comunale abbia disatteso i principi previsti dalla LIT e dal suo regolamento. Egli sostiene di avere indicato il motivo della necessità di visionare i documenti, sebbene l'art. 13 cpv. 2 LIT non preveda una motivazione necessaria per una domanda di accesso documenti, contesta l'applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LE nella fattispecie concreta ed infine evidenzia come non vi siano validi motivi a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante per negare la sua richiesta;

che, con risposta 28 ottobre 2014, il Municipio postula la reiezione del gravame riconfermandosi nelle motivazioni addotte con la decisione impugnata, ovvero sia l'assenza sia di un motivo a fondamento della richiesta formulata che di un interesse legittimo ad ottenere la documentazione richiesta;

che con osservazioni 22 ottobre 2014 la Commissione di mediazione indipendente, senza entrare nel merito della domanda presentata, rileva che la motivazione addotta dal Municipio per negare l'accesso ai documenti richiesti è infondata, siccome non è necessario un interesse particolare a fondamento di una simile richiesta;

che, sebbene chieste dalla scrivente Commissione con ordinanza 10 ottobre 2014, la C., amministratrice dello stabile sito al fondo n. X RFD di B. – oggetto della domanda di accesso atti – non ha formulato alcuna osservazione in merito al ricorso;

che, delle ulteriori allegazioni dell'insorgente e dell'autorità comunale, sviluppate in sede di replica e duplice, si dirà ove fosse necessario all'evasione del gravame, nei successivi considerandi;

che, giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere del signor A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa;

che preliminarmente occorre rammentare che la Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza;

che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIT, ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità;

che, contrariamente a quanto sostenuto dal Municipio, il diritto di accesso consacrato da questa disposizione non è subordinato alla prova di un "interesse particolare a fondamento della

richiesta": l'art. 9 LIT sancisce infatti *"il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni che essi valutano (oggettivamente o soggettivamente) interessanti e non solo a quelle che lo Stato comunica d'ufficio"* (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 375 segg, qui p. 394);

che infatti il diritto ex art. 9 cpv. 1 LIT è conferito dalla legge ad *ogni persona, svizzera o straniera, domiciliata nel Cantone o fuori Cantone, in Svizzera o all'estero, fisica o giuridica, maggiorenne o minorenni, che non deve comprovare particolari interessi né sostanziare la propria domanda né fornire informazioni sul genere di utilizzazione privata o commerciale del documento richiesto* (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6926, pag. 20);

che, d'altra parte, per documenti ufficiali ai sensi della LIT si intendono tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su qualsiasi supporto (art. 8 cpv. 1 LIT), indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate (art. 8 cpv. 1 lett. a) RLIT);

che non sono invece considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (art. 8 cpv. 2 LIT);

che, alla luce delle predette considerazioni, nel caso concreto l'incarto relativo alla notifica in sanatoria, non pubblicata, per opere di recinzione sul fondo n. X RFD di B. deve essere considerato un documento ufficiale ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT, che il ricorrente ha di principio il diritto di consultare (art. 9 cpv. 1 LIT);

che, come qualsiasi altro diritto soggettivo, anche il diritto di accesso non è assoluto ma può essere limitato per ragioni di preminente interesse pubblico o privato. L'art. 10 LIT prevede una lista esaustiva dei casi in cui un interesse pubblico (art. 10

cpv. 1 lett. a, b, c, d e l'art. 10 cpv. 2 LIT) o privato (art. 10 cpv. 1 lett. e, f, g LIT) può contrapporsi a un libero accesso;

che, nella fattispecie concreta, né dalla decisione impugnata, né dagli allegati scritti della presente procedura si desume l'intenzione del Municipio di volere motivare il diniego all'accesso fondandosi sull'eccezioni previste dall'art. 10 LIT oppure limitarlo, differirlo o condizionarlo ai sensi dell'art. 11 LIT;

che non risulta nemmeno che il Municipio abbia esaminato la possibilità di anonimizzare i dati personali né tantomeno che abbia consultato i terzi interessati oppure eccepito la mancata raccolta delle loro osservazioni con la motivazione che tale compito fosse particolarmente dispendioso di tempo tanto da compromettere la normale attività amministrativa comunale (art. 10 cpv. 2 LIT);

che, ad ogni modo, giova precisare che la possibilità di anonimizzare il documento non dispensa l'autorità adita dall'obbligo di salvaguardare il diritto di essere consultato della persona interessata garantito (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., p. 383);

che in queste circostanze, considerato come le obiezioni sollevate dal Municipio per rifiutare al signor A. la consultazione dei documenti ufficiali si avverino infondate, il ricorso merita di essere accolto;

che questa Commissione non può tuttavia pronunciarsi sulla domanda di accesso poiché non dispone di alcun accertamento in merito agli interessi privati di terze persone – vale a dire i comproprietari dei fogli di PPP del fondo base n. X RFD di B. - né tantomeno conosce la loro posizione, non essendo queste persone state chiamate ad esprimersi;

che alle terze persone interessate deve essere data la possibilità di prendere posizione sulla domanda del signor A. nel quadro della procedura di accesso prevista dalla LIT, descritta qui di seguito;

che ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LIT se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali – come nel caso qui in esame – l'autorità, qualora preveda di accordare l'accesso, consulta la persona interessata, se reperibile senza oneri amministrativi eccessivi, e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni;

che in questo ambito l'autorità deve salvaguardare nel limite massimo possibile il diritto di essere sentito della persona interessata e, soprattutto, quest'ultima deve essere informata sulle conseguenze della mancata presa di posizione entro i termini impartiti (Messaggio CdS n. 6926, pag. 35);

che giusta l'art. 15 LIT l'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione della domanda (cpv. 1). Il termine può essere prorogato (cpv. 2) a) di 15 giorni se la domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso o concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire, e b) della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali e che richiedono particolari chiarimenti della situazione giuridica. In questi casi, l'autorità ne informa il richiedente;

che, secondo l'art. 17 RLIT è considerato trattamento particolarmente dispendioso dell'art. 15 cpv. 2 let. a) LIT quando l'autorità non è in grado di trattare una domanda con le risorse materiali e personali di cui dispone senza compromettere considerevolmente l'adempimento di altri compiti;

che l'opposizione delle persone consultate secondo l'art. 14 LIT sospende l'accesso al documento fino a quando la situazione giuridica sia chiarita; rimangono riservati i casi eccezionali ove l'accesso sia sorretto da un interesse pubblico assolutamente preponderante (art. 15 cpv. 5 LIT);

che se l'autorità decide di accordare l'accesso senza restrizioni e con il consenso delle persone che sono state consultate secondo l'art. 14 LIT, essa comunica la propria presa di posizione per iscritto al richiedente e alle persone consultate senza ulteriori formalità (art. 15 cpv. 3 LIT); mentre se l'accesso è negato,

limitato, differito o condizionato o viene concesso contro la volontà delle persone consultate, la presa di posizione dell'autorità dev'essere motivata e comunicata per iscritto alle persone che hanno richiesto l'accesso e a quelle che sono state consultate (art. 15 cpv. 4 LIT);

che la parte in disaccordo con la presa di posizione dell'autorità può in seguito domandare una mediazione ai sensi dell'art. 16-18 LIT oppure richiedere l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata (art. 19 LIT) contro la quale potrà presentare ricorso alla scrivente Camera (art. 20 LIT);

che in esito a quanto esposto ne discende che la decisione impugnata - irrita dal profilo formale in quanto affetta da una carenza motivazione e da una lacuna istruttoria che non possono essere sanate dalla scrivente Commissione – deve essere annullata. Gli atti vanno ritornato al Municipio, affinché dopo l'esperimento della corretta procedura instaurata dagli art. 13 e segg. LIT statuisca nuovamente sulla richiesta formulata dal signor A. con una decisione motivata;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per questi motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è accolto.
 - 1.1. Di conseguenza la decisione 18 settembre 2014 del Municipio del Comune di B., è annullata.
 - 1.2. Gli atti sono ritornati al Municipio affinché, una volta esperita la corretta procedura, statuisca nuovamente.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si attribuiscono spese ripetibili.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:
 - al signor A.;
 - al Comune di B., per il tramite del Municipio;Comunicazione:
 - alla C.
 - alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo